



ORDINANZA

N. 46 DEL 17/02/2025

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA, TETRA BRIK E IN LATTINE E DIVIETO DI DETENZIONE/UTILIZZO DI CORIANDOLI IN PLASTICA E DI ALTRI OGGETTI MOLESTI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE "CORIANDOLI IN PIAZZA".

LA SINDACA

CONSIDERATO CHE nella giornata del 8 marzo 2025, durante lo svolgimento dell'evento "Coriandoli in Piazza", a Gorgonzola, è previsto un apprezzabile afflusso di pubblico e questa Amministrazione ha l'intento di contrastare eventuali azioni pericolose degli astanti e l'ingenerare di situazioni critiche sotto il profilo della pubblica sicurezza e di decoro urbano;

CONSIDERATO CHE occorre prevenire che tali episodi possano comportare danni a persone o cose anche per via dell'utilizzo improprio di oggetti, quali: bottiglie, altri oggetti in vetro, bombolette spray schiumogene, farina, polveri pruriginose e altre sostanze similari;

RITENUTO CHE le iniziative legate alla manifestazione in parola possano comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo);

CONSIDERATO CHE la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico, è causa di imbrattamento di strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città;

RITENUTO quindi di dover far fronte anche alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente;

RITENUTO pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno prevedendo il divieto di introduzione dei predetti oggetti;

CONSIDERATO altresì, fondamentale ai fini di decoro urbano e sicurezza pubblica, vietare la detenzione e la vendita, sull'area pubblica ove insiste la manifestazione, di bevande in contenitori di vetro, plastica, tetra brik e in lattine;

RITENUTO opportuno, per le stesse ragioni, disporre il divieto di vendita di tali bevande, nelle aree interessate alla manifestazione anche attraverso distributori automatici;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/Op/001991/2017/1 del 7.6.2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità,

VISTO il D.Lgs. Vo 267/2000;

ORDINA

per motivi di tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica, in occasione dell'evento "Coriandoli in Piazza", che si terrà dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nel giorno di sabato 8 marzo 2025 nell'area pedonale di Piazza Italia, Via Italia e Vicolo Corridoni interessata dall'iniziativa:

1. Il divieto di detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande in contenitori di vetro, di plastica, tetra brik e in lattine e il divieto di detenzione/utilizzo di coriandoli in plastica bombolette spray schiumogene, farina, polveri pruriginose e altre sostanze similari;
2. ai pubblici esercizi ed ai locali, ubicati all'interno dell'area in argomento, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai titolari di licenza ambulante autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, di voler somministrare le bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o in materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;
3. il divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;
4. il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici ubicati all'interno dell'area dell'evento, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di sabato 8 marzo 2025;
5. il divieto, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, di utilizzare e detenere ingiustificatamente prodotti come bombolette spray schiumogene, farina, polveri pruriginose e sostanze similari, che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, o insudiciare il suolo ed i beni esposti al pubblico;
6. il divieto, nelle aree di interesse della manifestazione in argomento, di utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo).

Si esonerano, dal divieto di cui alla prima parte del punto 1, gli operatori di commercio su area privata, per la vendita di prodotti da trasportare presso luoghi privati, con la precauzione di utilizzare imballaggi idonei atti ad evitare la rottura accidentale e la dispersione di frammenti di vetro e lattine;

Il divieto di cui al punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000.

Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che sia trasmessa alla Polizia locale e alla stazione dei Carabinieri, per il controllo e l'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.

Gorgonzola , li 17/02/2025

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente